

TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Con ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c., 01.04.2015 le debtrici esecutate Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l. hanno proposto opposizione all'esecuzione nella procedura in epigrafe instaurata dal Bxxxx xx Xxxxxx x.x.x., domandandone allo stesso tempo la sospensione.

Con provvedimento del 03.04.2015, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la decisione sull'istanza cautelare il 13.05.2015 e dando termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

All'udienza del 13.05.2015, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, l'udienza è stata rinviata al 19.05.2015, onde consentire all'opponente di prendere posizione su quanto dedotto dall'opposta, costituitasi in tale data.

All'udienza del 19.05.2015, le parti hanno ribadito quanto già affermato nei rispettivi atti e il Giudice dell'Esecuzione ha tenuto la causa a riserva per decidere in ordine alla richiesta misura cautelare di sospensione della procedura esecutiva.

*** **

Con contratto del 27.10.2011, rogito notaio Pxxxx Gxxxxx, rep. xxxxx e racc. xxxxx, Bxxxx xx Xxxxxx x.x.x. concedeva a Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l. la somma di 1.600.000,00 euro a titolo di mutuo, onde consentire la ristrutturazione del debito che le stesse avevano maturato nei confronti dell'Istituto di credito in ragione di tre precedenti distinti finanziamenti derivanti da: a) contratto di finanziamento a medio/lungo termine del 14.06.2000, rogito notaio Lxxxxx, rep. xxxxxx e racc. xxxxx; b) contratto di mutuo fondiario del 03.11.2005, rogito notaio Mxxxxx Pxxxxxx registrato l'11.11.2005; c) contratto di mutuo fondiario del 30.05.2006, rogito notaio Gxxxxxx, rep. xxxxx e racc. xxxxx.

I ricorrenti affermano che i tre originari contratti di finanziamento sono viziati dalla previsione di interessi moratori in misura usuraria, sicché troverebbe applicazione l'art. 1815, comma II, c.c., i finanziamenti, da onerosi, diverrebbero gratuiti, e i versamenti effettuati sarebbero stati superiore a quanto realmente dovuto.

La nullità delle clausole moratorie previste nei contratti originari, allora, si trasmetterebbe al mutuo fondiario del 27.10.2011, che, comunque, secondo la prospettazione delle società ricorrenti, sarebbe di per sé viziato dalla previsione di interessi moratori usurari.

L'opposto Istituto di credito, costituitosi, pur concordando sul fatto che il mutuo fondiario del 27.10.2011 è stato stipulato per la ristrutturazione del debito di Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l., ha ribadito la piena legittimità dell'operazione, stante il fatto che non sarebbe in questione un mutuo



di scopo, e nessuno dei contratti di finanziamento intercorso fra le parti richiederebbe la previsione di interessi moratori oltre il tasso soglia.

*** **

L'onere della prova del *fumus boni juris* circa la presenza di pattuizioni usuarie grava in capo alle opposenti, le quali, a tal fine, hanno prodotto sette diverse relazioni tecniche.

Le prime tre, una per ognuna dei mutui originari, sono state depositate quali allegati al ricorso, nn. 66, 67 e 68. **e sono state redatte dal dott. Alessandro Diana**, il quale ha redatto in data 07.05.2015 anche una nota di precisazione relative alle stesse, depositata in data 13.05.2015.

Detto consulente giunge ad affermare l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti mediante il raffronto degli stessi con il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi nel trimestre in cui venne stipulato il contratto.

Quindi, con riferimento al mutuo del 14.06.2000, raffronta l'interesse moratorio pattuito nella misura del 10,150% con il tasso soglia del 8,73%, ; con riferimento al mutuo del 03.11.2005, raffronta l'interesse moratorio pattuito nella misura del 6,920% con il tasso soglia del 5,7300%; con riferimento, infine, al mutuo del 30.05.2006, raffronta l'interesse moratorio pattuito nella misura del 7,650% con il tasso soglia del 6,240%.

Osserva infine il dott. Diana nell'integrazione alle consulenze tecniche, depositata in data 13.05.2015, come anche gli interessi moratori concorrano a determinare il tasso effettivo del finanziamento.

Tale affermazione nei limiti di quanto si dirà in seguito, è pacifica e condivisa.

Tuttavia, ciò che non è condivisibile è l'affermazione secondo la quale il tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori pattuiti (che, si evidenzia sin da ora, sono anch'essi soggetti alla disciplina di cui alla legge 108/96 e all'art. 1815 c.c.) debba essere individuato in quello rilevato dalla Banca d'Italia per i soli interessi corrispettivi.

In ciò risiede la disomogeneità dei termini di raffronto, già rilevata da questo Giudice con il provvedimento del 07.04.2015.

Al riguardo, occorre premettere come sia noto che la giurisprudenza vada ormai assestandosi nel senso che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina di contrasto all'usura e agli stessi sia dunque applicabile il disposto dell'art. 1815, comma II, c.c..

Questo Giudice, in ossequio a tale orientamento espresso dalla Corte di cassazione, scbbene consapevole delle accese e non ancora del tutto sopite discussioni sul punto, ritiene di abbracciarlo in questa sede, soprattutto in considerazione del disposto del d.l. 394/2000, laddove afferma che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro*



pagamento".

Fermo pertanto che anche gli interessi moratori devono sottostare alla disciplina anti-usura, è però necessario evidenziare la loro differenza rispetto agli interessi corrispettivi.

Infatti, mentre questi ultimi costituiscono la retribuzione per la prestazione di denaro, e contrassegnano il fisiologico sviluppo del rapporto contrattuale, gli interessi moratori costituiscono il risarcimento del danno convenzionalmente concordato nel caso di inadempimento da parte del debitore, e contrassegnano la fase patologica del rapporto contrattuale, costituendo anche deterrente dell'inadempimento.

Da ciò consegue che gli interessi moratori siano naturalmente determinati in misura maggiore rispetto agli interessi corrispettivi e siano alternativi ad essi (nel senso che non vengono applicati contemporaneamente).

E' noto, infatti, che la Banca d'Italia non ha mai proceduto a effettuare il rilievo trimestrale del TEGM riferito agli interessi moratori, ma soltanto a quelli corrispettivi.

Sicché, confrontare il tasso contrattuale di mora con il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi, per loro natura minori rispetto a primi appare erroneo e foriero di risultati distortivi.

Del resto, la stessa Banca d'Italia, con nota di chiarimenti del 03.07.2013, pubblicata sul suo sito istituzionale, ha affermato che *"Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora"*.

Prosegue poi la nota di chiarimenti affermando che *"L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento"*.

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi



determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)".

In assenza di altri riferimenti, e per evitare di seguire un percorso metodologicamente scorretto, appare pertanto necessario procedere a maggiorare il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi di 2,1 punti percentuali.

Così facendo si ricava il tasso soglia col quale confrontare il saggio convenzionalmente stabilito per gli interessi moratori, che se superato comporta l'usurarietà della pattuizione.

Orbene, con riferimento a tutti i contratti di mutuo originari, i tassi di mora sono stati determinati in misura inferiore al tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi maggiorato di 2,1%.

*** **

Le altre quattro consulenze di parte sono state prodotte il 19.05.2015 e sono state rilasciate dalla Blue Line Consulting, a firma del dott. Alessandro Cotturi.

Relativamente alle stesse si osserva quanto segue.

A) In disparte la struttura non lineare degli elaborati peritali (basati sul richiamo ad una laconica affermazione di usurarietà dei contratti dell'avv. Massimo Meloni, che a sua volta allega "note esplicative sulla componente degli interessi moratori al fine del calcolo del TEC" dell'avv. Biagio Riccio), si rileva subito come il dott. Cotturi non abbia in alcun modo motivato l'affermazione della gratuità del mutuo ex art. 1815, comma II, c.c., limitandosi a darlo per assodato in forza di quanto affermato dall'avv. Meloni.

Come detto, l'avv. Meloni, più che esprimere un motivato parere, rilascia una dichiarazione di poche righe: "si può affermare cheil contratto in oggetto è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla".

In ciò si sostanzia il parere sulla base del quale il dott. Cotturi rilascia la propria consulenza di parte.

All'affermazione dell'avv. Meloni, sono poi allegate le già cennate "note" dell'avv. Riccio: alle stesse pertanto si fa riferimento, nel tentativo di comprendere il percorso logico giuridico delle consulenze.

Ebbene, l'avv. Riccio afferma a più riprese, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013, che, al fine della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, devono sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori (pagg. 3, 6 e 8 delle "note" allegate alla consulenza tecnica di parte).

Trattasi di grave travisamento di quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 350/2013, già ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Infatti, dall'affermazione che anche gli interessi di mora devono sottostare alla disciplina antiusura, non si può ricavare (e infatti la Corte di cassazione non l'ha mai fatto) che i tassi degli



interessi corrispettivi e moratori convenuti debbano essere sommati per la verifica dell'usurarietà della pattuizione.

Ciò è pacifico in giurisprudenza e si ricava dalla diversa natura e funzione degli interessi *de quibus*, nonché dalla loro alternatività (posto che si applicano gli uni o gli altri, ma non tutti e due assieme).

Dall'esame di tutte le consulenze tecniche a firma dott. Cotturi, sembra emergere che, ad eccezione di quella riferita al contratto di mutuo del 14.06.2000, la conclusione dell'usurarietà degli interessi pattuiti sia stata ricavata sommando il tasso degli interessi moratori e di quelli corrispettivi.

Infatti, singolarmente considerati, detti tassi non superano il tasso-soglia utilizzato dal consulente per il raffronto.

B) A tale errore metodologico, si aggiunge quello del raffronto fra il tasso di mora convenuto e il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi.

Procedimento ritenuto da questo Giudice erroneo, per i motivi già sopra evidenziati con riferimento alle consulenze del dott. Diana, motivi che qui si intendono richiamati.

C) Altresì, appaiono erronche le conclusioni del dott. Cotturi laddove afferma che l'ammortamento alla francese (previsto nei contratti in questione) sia di per sé foriero di meccanismi anatocistici.

Conclusione alla quale il consulente di parte giunge solamente sulla base della circostanza che l'ammortamento alla francese produce un maggior onere per interessi rispetto all'ammortamento all'italiana.

Tale circostanza, tuttavia, non implica la capitalizzazione di interessi, essendo questi calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario decurtato dell'importo già pagato con le rate precedenti.

Anzi, a bene vedere, l'ammortamento alla francese, rispetto a quello all'italiana, si rivela più ossequioso del disposto dell'art. 1194 c.c., in quanto privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale.

D) La restante parte delle consulenze tecniche della Blue Line Consulting, tutte identiche da consulenza a consulenza, si sono rivelate mere affermazioni di carattere generale, prive di rilievo nel caso di specie e/o fuorvianti.

Nulla pertanto v'è da dire sulle stesse.

*** **

Infine si evidenzia che le consulenze tecniche rilasciate dal dott. Diana e quelle rilasciate dal dott. Cotturi, giungono a conclusioni numericamente contrastanti relativamente alle somme che l'Istituto di credito dovrebbe restituire alle opposenti, sebbene entrambi concordino nell'affermazione della gratuità dei contratti di mutuo.



*** **

Nell'ambito della memoria difensiva depositata il 19.05.2015, peraltro, le oppponenti allegano che l'usurarietà deriverebbe anche dalla circostanza che gli interessi di mora sono stati calcolati sull'intera rata scaduta (comprensiva quindi anche degli interessi corrispettivi).

Orbene, in questo caso si verifica effettivamente un meccanismo anatocistico, attraverso la capitalizzazione degli interessi.

Premesso che, come peraltro ammesso dalle stesse oppponenti, ciò non è di per sé illegittimo, in forza della delibera C.I.C.R. del 14.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, si evidenzia che l'allegazione della Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l. secondo la quale capitalizzazione degli interessi avrebbe comportato il superamento del tasso soglia e la usurarietà della pattuizione, è rimasta una mera allegazione.

Infatti, non è stato precisato, né nella memoria difensiva né nelle consulenze tecniche, il momento e il *quantum* del superamento del tasso soglia.

L'affermazione, risultando pertanto del tutto sfornita di prova, rimane priva di pregio.

*** **

Per mero scrupolo, infine, deve rilevarsi che le ricorrenti, affermata l'usurarietà del tasso di mora pattuito, ne ricavano la totale gratuità del contratto.

Ritiene questo Giudice che se ad essere usurari sono gli interessi di mora, riferiti quindi al momento patologico del contratto, non c'è ragione di ritenere applicabile l'art. 1815, comma II, c.c. anche agli interessi corrispettivi, che, pattuiti entro la soglia, vengono in gioco nella fase fisiologica del rapporto contrattuale.

Pertanto, anche ove le ricorrenti avessero dimostrato che gli interessi moratori sono stati determinati in misura usuraria, rimarrebbe ferma la pattuizione degli interessi corrispettivi e il contratto non sarebbe totalmente gratuito, come invece preteso dalle odierne oppponenti.

*** **

Quanto sopra rilevato, manca del tutto il *fumus boni juris* che deve sorreggere un'eventuale provvedimento cautelare di sospensione della procedura e, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Peraltro, la circostanza che l'opposizione *de qua* sia basata sul colpevole travisamento degli orientamenti espressi della Corte di cassazione (vedasi la pretesa sommatrice degli interessi corrispettivi e moratori), su dichiarazioni apodittiche (vedasi l'affermazione dell'avv. Meloni di gratuità dei mutui o l'affermazione della natura anatocistica dell'ammortamento alla francese), su allegazioni del tutto prive di prova (vedasi l'affermazione dell'usurarietà del calcolo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta), appalesano la natura meramente dilatoria del ricorso e la sua finalità



defatigatoria, nonché la circostanza che la parte ha agito in giudizio, quanto meno, con colpa grave.

Da ciò ne discende che la Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l. dovranno essere condannate non solo alla rifusione in favore del Bxxxx xx Sxxxxxxxx x.x.x. delle spese della presente fase cautelare del giudizio, ma anche al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato come in dispositivo, in misura pari ad un mezzo delle spese del giudizio.

P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 624 c.p.c.

rigetta

la domanda di sospensione dell'esecuzione;

condanna

- la Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l., in solido fra loro, a rifondere il Bxxxx xx Sxxxxxxxx x.x.x. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- la Mxxxxx s.r.l. e Fxxx Txxx Exxxx s.r.l., in solido fra loro, a pagare ex art. 96, comma 1, c.p.c. al Bxxxx xx Sxxxxxxxx x.x.x. la somma di 10.000,00 euro;

visti gli artt. 616 e ss. c.p.c.

assegna

il termine perentorio di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

Oristano, 25 maggio 2015

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Gaetano Savona

